

cazione, ed equivalente al canone annuo capitalizzato, insieme alla tassa di ricchezza mobile sui frutti legali, in ragione del 100 per 5.

2° I fondi posseduti come sopra, il cui titolo è però sempre di forma antica, anteriore ai moderni regolamenti (sistema toscano), ovvero è già estinto per cessazione di linea o altrimenti, ma rinnovabile per legge o consuetudine, possono affrancarsi, quando si voglia prescindere dalla riconduzione in forma moderna, esibendo una somma in danaro, biglietti di banca, o cartelle al portatore del Consolidato italiano come al n. 1, corrispondente al canone annuo, detratto il catasto — ove ne faccia carico al direttario — nella proporzione di un quinto dell'intiero canone, capitalizzato, insieme alla tassa di ricchezza mobile sui frutti legali, in ragione del 100 per 4. — E ove il canone o la prestazione annua da pagarsi non sia in danaro ma in derrate, queste dovranno valutarsi sul prezzo medio dell'ultimo decennio in base delle mercuriali del luogo o del mercato a quello prossimo.

3° L'atto di affrancazione, ottenuta l'approvazione dell'autorità tutoria ai termini della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza, potrà farsi in forma pubblica amministrativa come si pratica dalla Direzione generale del Demanio e dal Fondo per il Culto, con esenzione di qualunque diritto e tassa di registrazione.

4° Per godere dei privilegi, di cui ai numeri 1°, 2° e 3°, le affrancazioni dovranno compiersi entro il quinquennio dalla pubblicazione delle presenti disposizioni, che avranno carattere transitorio.

IV. Se per le proposte nuove disposizioni, i vantaggi che vengono a risentire i possessori di fondi enfiteutici o livellari di mano-morta non sono pochi e di poca importanza, non meno considerevoli sono quelli che verrebbero a risentire, quando fossero convertite in legge, le Opere pie in genere nelle provincie toscane, e specialmente poi l'Opera dei R.R. Spedali ed Ospizi di Lucca, la quale ancora oggi per la ritardata efficacia delle leggi leopoldine, come dicemmo, si trova ad avere il suo patrimonio immobiliare di circa due milioni, dipendente da vincoli enfiteutici o livellari.

Il possessore di fondi livellari di mano-morta risentirebbe il vantaggio :

a) di potere affrancare i propri fondi posseduti in enfiteusi a forma moderna, senza più aver l'obbligo della risegna di tanta